

COPIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**ORDINANZA N° 49 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2012/6 del 15 dicembre 2011 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

***Il Direttore Generale***

**Visto** il verbale di ispezione a carattere igienico-amministrativo del 09.11.2011, ore 11,30, redatto dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano e dal Brigadiere AGLIECO Sebastiano presso l'Azienda Agricola "FRASCA GRAZIA", con attività di produzione zootecnica, cerealicola e di frantoio oleario con locale di imbottigliamento, sita in Ragusa, località San Giacomo-Bellocozzo, di cui è rappresentante legale la Sig.ra FRASCA Grazia, nata a Giarratana il 19 aprile 1956 e residente a Ragusa in C/da San Giacomo-Bellocozzo s.n.c.;

**Atteso** che durante tale ispezione, effettuata alla presenza del Sig. COVATO Giuseppe, figlio della predetta Sig.ra FRASCA Grazia, nato a Modica il 25.09.1974 e residente a Ragusa in C/da San Giacomo, che ha sottoscritto il verbale, con obbligo di consegnarne copia alla Rappresentante legale, è stata rilevata la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/04;

**Atteso** che con nota prot. n.° 9542/2-2 del 22.02.2012 il Comando Carabinieri NAS di Ragusa comunicava al SIAN di Ragusa l'avvenuta ispezione presso il Frantoio oleario dell'Azienda Agricola "FRASCA GRAZIA" per l'eventuale adozione di provvedimenti di sua competenza;

**Vista** la nota prot. n.° 806/SIAN a firma del Direttore F.F. SIAN ASP di Ragusa in cui si informava il Comando NAS che in data 28.02.2012 personale del SIAN ha effettuato un sopralluogo presso l'Azienda in oggetto, da cui è risultato che la ditta non aveva ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione in ordine a quanto rilevato dal personale del NAS, che è stata notificata una prescrizione ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE 882/04 con un termine di 25 gg. per ottemperare e che al controllo del 26.03.2012 il personale medesimo ha riscontrato che l'Azienda aveva adempiuto alla prescrizione;

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2012/6 del 15.12.2011, ore 11,15, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CANNATA Gaetano, unitamente al Brigadiere AGLIECO Sebastiano dello stesso Nucleo, a seguito dell'ispezione sopra generalizzata del 09.11.2011, presso l'Azienda Agricola "FRASCA GRAZIA", di cui è Rappresentante legale la Sig.ra FRASCA Grazia ed autore della violazione il Sig. COVATO Giuseppe, obbligati in solido, per ***non aver rispettato, all'interno del deposito/sala imbottigliamento di olio d'oliva per uso alimentare umano, i requisiti in materia di igiene, permettendo la formazione di muffe determinatesi per ingenti infiltrazioni di umidità nel soffitto;***

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato nelle mani della Sig.ra FRASCA Grazia, quale rappresentante legale, presso la residenza della stessa in data 11 febbraio 2012, ore 13:00, e nelle mani del Sig. COVATO Giuseppe, quale autore della violazione, presso gli Uffici del Comando NAS in data 13 febbraio 2012, ore 09:40, entrambi obbligati in solido, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati in data 08.03.2012 dai ricorrenti Sig.ra FRASCA Grazia e Sig. COVATO Giuseppe, nelle rispettive qualità, al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità Competente *pro tempore* in





materia ed acquisiti al Prot. gen n.° E-0024712 del 14.10.2015 dall'ASP di Ragusa, quale attuale Autorità competente in ottemperanza alle disposizioni dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (circolare del 17.01.2013 pubblicata sulla GURS n.° 9 Parte I del 22.2.2013 e D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 così come pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n.° 30 del 28/6/2013);

**Viste** le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0006720 dell'11.03.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 09.11.2011, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: "...il soffitto era interessato per intero da colonie di muffe (e non semplici macchie di umidità), verosimilmente formatesi a causa di asserite infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal sovrastante solaio" ed altresì si specifica che il personale del SIAN ha constatato che la parte non aveva ancora provveduto alla rimozione della problematica riscontrata circa tre mesi prima;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra FRASCA Grazia, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

I ricorrenti nelle proprie memorie difensive dichiaravano che la macchia di umidità si era manifestata solo qualche giorno prima dell'ispezione del personale NAS, a causa di infiltrazioni d'acqua piovana per delle fessurazioni nella pavimentazione del terrazzo ed a tal proposito allegano preventivo di spesa del 27 ottobre 2011, redatto dalla ditta Ciancio Todaro Salvatore per lavori di riparazione a causa di infiltrazioni e per pitturazione soffitto con trattamento antimuffa da realizzarsi entro il mese di Novembre 2011, motivo per cui come dichiarato negli scritti difensivi l'ispezione è avvenuta appena qualche giorno dopo la comparsa della macchia...e appena qualche giorno prima dell'effettiva esecuzione dei lavori che l'hanno completamente eliminata.

Altresì i ricorrenti contestano l'applicazione dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs n.° 193/2007, anziché il comma 7, che prevede la sanzione da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00 nel caso in cui non vengano sanate, entro i termini fissati dall'Autorità competente, eventuali inadeguatezze nei requisiti e nelle procedure, la cui applicazione deve pertanto avvenire con valutazione aggiuntiva ed autonoma a quanto prescritto dal medesimo articolo 6, al comma 5, del Decreto Legislativo n.° 193/07.

Il caso in esame non può rientrare nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. 193/2007 non trattandosi di semplice inadeguatezza dei requisiti, ma di manca di requisiti generali in materia di igiene come previsto dall'art. 6 comma 5, in violazione alla normativa europea di riferimento (Allegato II del Regolamento CE n.° 853/2004).

Infatti, come accertato nelle controdeduzioni del Comando NAS *"gli ambienti destinati a tale attività (attività di imbottigliamento olio) sono risultati carenti sotto l'aspetto igienico-sanitario essendo il soffitto interessato per intero da colonie di muffe, verosimilmente formatesi a causa di asserite infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal sovrastante solaio"*.

La normativa vigente prevede in proposito che le strutture in cui si manipolano alimenti devono essere tenute pulite, in perfette condizioni igienico-sanitarie e sottoposte a costante manutenzione, nel caso in questione trattandosi di muffe (tipo di funghi pluricellulari capaci di ricoprire alcune superfici sotto forma di spugnosi miceli che solitamente si riproducono per mezzo di spore, causando allergie e affezioni anche gravi all'apparato respiratorio) possono risultare di grave nocimento alla salute dell'uomo, il che porta senz'altro a considerare i locali privi dei requisiti igienici.

I ricorrenti invero hanno ottemperato alle prescrizioni, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento CE 882/2004, come previsto dal SIAN di Ragusa entro il termine di 25 gg. a far data dall'ispezione del 28.02.2012, con il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del soffitto del locale, mostrando la volontà di sanare la violazione, seppur circa tre mesi dopo il primo sopralluogo del personale NAS (09.11.2011).


Il fatto rappresentato e documentato dalla parte di aver contattato una ditta per eseguire dei lavori con pittura antimuffa, non costituisce di certo una esimente alla violazione commessa, ma va considerata ai fini della applicazione della sanzione al minimo edittale, anche in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.

Si precisa che nelle memorie difensive il Sig. COVATO Giuseppe, non ha comunque contestato il verbale nel punto in cui lo ritiene "soggetto che ha compiuto la violazione" ammettendo di fatto che anche lo stesso era responsabile del mantenimento ottimale delle condizioni igieniche ed ambientali nell'attività di frantoio oleario ed imbottigliamento dell'azienda agricola "FRASCA Grazia" per cui lo stesso va considerato obbligato in solido, unitamente alla Sig.ra FRASCA Grazia, Rappresentante legale dell'Azienda medesima.

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;







VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **Ordina**

Alla Sig.ra FRASCA Grazia, nella qualità di Rappresentante legale della Azienda agricola **"FRASCA GRAZIA"** ed al Sig. COVATO Giuseppe, quale autore della violazione, entrambi in premessa generalizzati ed obbligati in solido, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

## **INGIUNGE**

agli stessi di versare le seguenti somme entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **FRASCA Grazia** nata a Giarratana il 16.04.1956 e residente a **Ragusa in C/da san Giacomo Bellocozzo s.n.c.**, nella sua qualità;
- al Sig. **COVATO Giuseppe** nato a Modica il 25.09.1974 e residente a **Ragusa in C/da San Giacomo s.n.c.**, nella sua qualità;

**si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 14-10-2016

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Maurizio Aricò**

